

Quesito n. 1

Per ottenere i 10 punti di cui all'art. 15.3 del disciplinare di gara è necessario che in caso di raggruppamento temporaneo (ATI) sia la società mandante che la mandataria abbiano sede nelle provincie indicate, oppure è sufficiente che il requisito lo abbia la sola mandataria? oppure ancora è sufficiente ad ottenere il punteggio aggiuntivo che il requisito ce l'abbia la sola mandante?

Risposta:

- **Ai fini dell'elemento "sede legale dell'impresa concorrente" di cui al paragrafo 15.3 del Disciplinare di gara rileva la sede legale dell'impresa concorrente alla gara in qualunque forma, sia essa impresa singola ovvero impresa mandataria o impresa mandante nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio.**

Quesito n. 2

Nel caso di società con sede legale a Cernobbio (provincia di COMO), la quale aderisce ad una rete d'Impresa con sede legale a MILANO, che partecipi alla gara in quanto società aderente a questa Rete, le verrebbero riconosciuti i 10 punti aggiuntivi di cui sopra?

Risposta:

- **Ai fini dell'elemento "sede legale dell'impresa concorrente" di cui al paragrafo 15.3 del Disciplinare di gara rileva la sede legale dell'impresa concorrente in sé considerata e non la sede legale della Rete d'impresе cui essa eventualmente aderisca**

Quesito n. 3

Il disciplinare prevede la partecipazione in ATI verticale con due operatori: quindi un solo operatore per ciascuna categoria OG11 ed OG1? Oppure è possibile la partecipazione sempre di soli due operatori, ma che l'ATI diventi mista perché in una delle due categorie concorrano a soddisfare i requisiti entrambe?

Risposta:

- **Ai sensi del paragrafo 4.3 del Disciplinare di gara il raggruppamento di imprese è ammesso nella sola forma di raggruppamento verticale, composto esclusivamente da due imprese (una mandataria e una mandante), ciascuna in possesso dei requisiti indicati al medesimo paragrafo 4.3. Non è quindi ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti misti.**

Quesito n. 4

In merito alla gara in oggetto si chiede se come indicato a pagina 5 del disciplinare

“2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nei successivi paragrafi, rientranti nelle seguenti categorie:

- a) imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative, in forma singola;
- b) raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui

all'articolo 2602 del codice civile, nella sola forma di raggruppamenti/consorzi verticali, composti esclusivamente da due operatori economici, secondo le modalità specificate nei successivi paragrafi. “

sia indispensabile pena l'esclusione chiedere di partecipare in RTI in sola forma verticale oppure è consentita anche la forma di tipo mista?

Risposta:

- **Ai sensi del paragrafo 4.3 del Disciplinare di gara il raggruppamento di imprese è ammesso nella sola forma di raggruppamento verticale, composto esclusivamente da due imprese (una mandataria e una mandante), ciascuna in possesso dei requisiti indicati al medesimo paragrafo 4.3. Non è quindi ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti misti.**

Quesito n. 5

Si chiede di voler confermare che al punto "4. Requisiti speciali di qualificazione" del disciplinare di gara, lettera c) "avere un fatturato complessivo nel triennio 2014-2016 almeno pari a 2,5 volte l'importo posto a base di gara" per fatturato complessivo non si debba considerare solo il fatturato relativo alla categoria OG1 o OG11 ma il fatturato complessivo dell'impresa. Pensiamo infatti che il richiamo al requisito di cui alla citata lettera c), nel punto 4.3 lettera a) sottostante, sia un refuso e non possa essere contemplato nella specifica richiesta che venga soddisfatto da parte della Mandataria per quanto concerne la categoria OG1 e da parte della Mandante per quanto riguarda la categoria OG11.

Risposta:

- **Per fatturato complessivo di cui al paragrafo 4.1, lettera c) del Disciplinare di gara si intende l'intero fatturato dell'impresa. Tale fatturato deve essere posseduto nella seguente misura: a) nel caso di impresa singola, in una misura almeno pari a 2,5 volte l'importo a base di gara; b) nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio verticale, la misura almeno pari a 2,5 volte deve essere posseduta dalla mandataria assumendo come riferimento l'importo dei lavori della categoria prevalente e dalla mandante assumendo come riferimento l'importo dei lavori della categoria scorporabile (paragrafo 4.3, lettera a).**

Quesito n. 6

Si chiede di voler meglio precisare cosa si intende per rapporti negoziali intercorsi negli ultimi cinque anni con Società del Gruppo CDP e chi sono le società del Gruppo CDP".

Risposta:

- **Per "rapporto negoziale" di cui al paragrafo 3.1, lettera g) del Disciplinare di gara si intende qualsiasi rapporto idoneo a produrre effetti giuridici tra le parti del rapporto medesimo. Le Società del Gruppo CDP che devono essere prese in considerazione a tali fini sono le seguenti: CDP S.p.A., CDP Investimenti Sgr S.p.A., CDP Immobiliare S.r.l., Simest S.p.A., CDP Equity S.p.A., SACE S.p.A., Fintecna S.p.A., CDP Reti S.p.A.**

Quesito n. 7

Con riferimento al punto 15.3 del disciplinare di gara, al punto "- sede legale dell'impresa concorrente (sia in forma singola che quale componente il raggruppamento o consorzio) nelle seguenti Province: Bergamo, Milano, Sondrio, Lecco, Brescia, Cremona e Monza Brianza: peso ponderale 10" si chiede di voler confermare, al fine dell'ottenimento del punteggio relativo al "peso ponderale 10", che sia sufficiente che anche una sola impresa facente parte del RTI abbia la sede legale in una delle citate provincie.

Risposta:

- **Ai fini dell'elemento "sede legale dell'impresa concorrente" di cui al paragrafo 15.3 del Disciplinare di gara rileva la sede legale dell'impresa concorrente alla gara in qualunque forma, sia essa impresa singola ovvero impresa mandataria o impresa mandante nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio.**